



**ISVAP**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Basilea 3 – 2012

*Rischio operativo – Convegno annuale DIPO*



**Solvency II: le nuove regole  
sul rischio operativo per le  
imprese di assicurazione**

Roma, 27 giugno 2012

Lucilla Caterini Grossi

- ❖ ***Solvency I***
- ❖ ***Verso Solvency II: il Regolamento ISVAP n. 20/2008***
- ❖ ***Solvency II: il rischio operativo***
  - ***Il primo pilastro: il requisito di capitale target (SCR)***
  - ***Il secondo e terzo pilastro***

- Le regole di vigilanza prudenziale attualmente in vigore nel settore assicurativo europeo (Solvency I) sono datate e si fondano sostanzialmente su requisiti quantitativi (requisiti di capitale, calcolo delle riserve tecniche e limiti agli investimenti)
- Il requisito di capitale Solvency I (Margine di Solvibilità):
  - ha una scarsa sensibilità al profilo di rischio della compagnia
  - considera una limitata gamma di rischi: il rischio operativo non è esplicitamente nominato
  - per l'attività danni, è calcolato in % dei premi/dell'onere medio dei sinistri
  - per l'attività vita, in % di grandezze tecniche (riserve matematiche, capitali sotto rischio);
  - per i contratti vita per i quali i rischi sono a carico dell'assicurato (*linked*), in % delle spese di amministrazione



**Solvency II sarà il nuovo sistema di vigilanza *risk based***


- Il Regolamento 20/2008 ha raccolto ed integrato norme emanate dall' ISVAP a partire dal 1999 in materia di controllo interno e gestione del rischio per il settore assicurativo, tenendo anche conto dei lavori che erano in corso per l'elaborazione di *Solvency II*
- Art. 18 – Obiettivi del sistema di controllo dei rischi (estratto)
  - Al fine di mantenere ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità patrimoniali dell'impresa, i rischi a cui sono esposte, le imprese **si dotano di un adeguato sistema di gestione dei rischi**, proporzionato alle dimensioni, alla natura e alla complessità dell'attività esercitata, che consenta la **identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi maggiormente significativi**, intendendosi per tali i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali
  - Le imprese provvedono alla catalogazione dei rischi in funzione della natura e dimensioni dell'attività. La catalogazione include almeno i seguenti rischi [...]:
    - f) rischio operativo**: il rischio di perdite derivanti da inefficienze di persone, processi e sistemi, inclusi quelli utilizzati per la vendita a distanza, o da eventi esterni, quali la frode o l'attività dei fornitori di servizi

### Art. 19 - Individuazione e valutazione dei rischi (estratto)

- Le imprese **raccolgono in via continuativa informazioni sui rischi**, interni ed esterni, esistenti e prospettici, a cui sono esposte e che possono interessare tutti i processi operativi e le aree funzionali. La procedura di censimento dei rischi e i relativi risultati **sono adeguatamente documentati**
- Le imprese devono essere in grado, attraverso un adeguato processo di analisi, di **comprendere la natura dei rischi individuati, la loro origine, la possibilità o necessità di controllarli** e gli effetti che ne possono derivare, sia in termini di perdite che di opportunità. Il processo di analisi include **sia una valutazione qualitativa sia, per i rischi quantificabili, l'adozione di metodologie di misurazione dell'esposizione al rischio**, inclusi, ove appropriati, sistemi di determinazione dell'ammontare della massima perdita potenziale
- le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi e i relativi risultati sono **adeguatamente documentati**
- **i processi di individuazione e valutazione dei rischi sono effettuati su base continuativa**, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura e dimensione degli affari e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti. [...]

- Il Codice delle Assicurazioni prevede una nozione di **gruppo assicurativo ed un ruolo rilevante dell'impresa capogruppo**, in particolare nell'area dei controlli interni
  
- Il Capo VI del Regolamento 20/2008 fornisce disposizioni di dettaglio in materia di gruppo assicurativo (*estratto*)
  - La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo assicurativo i criteri di identificazione, misurazione, gestione e controllo di tutti i rischi
  - In particolare, sono previste procedure idonee a garantire in modo accentrato l'identificazione, la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo

- Sistema *risk-based, market consistent*, fondato su tre pilastri
- Nell'ambito del primo pilastro, è previsto il **requisito di capitale target - SCR (Solvency Capital Requirement)**
- Art. 101 – calcolo del requisito patrimoniale (*estratto*)
  - Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione **tutti i rischi quantificabili** cui è esposta un'impresa di assicurazione.
  - Il requisito patrimoniale di solvibilità corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione soggetto ad un livello di confidenza del 99,5% su un periodo di un anno
  - Il requisito patrimoniale di solvibilità copre quanto meno i seguenti rischi: [...] **il rischio operativo**.
- Art. 13.33 il **rischio operativo** è il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi, oppure da eventi esogeni.
- Art. 101 Il **rischio operativo** include i rischi giuridici ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi di reputazione





➤ **Articolo 103** - Struttura della **formula standard**


Il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla **somma** dei seguenti elementi:

- a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all' articolo 104;
- b) **il requisito patrimoniale per il rischio operativo** di cui all' articolo 107;
- c) l' aggiustamento [...] di cui all' articolo 108.

➤ **Articolo 112** - Disposizioni generali per l' approvazione dei **modelli interni completi e parziali** (estratto)

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare **modelli interni parziali per il calcolo** di uno o più elementi seguenti:

- a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui agli articoli 104 e 105;
- b) **il requisito patrimoniale per il rischio operativo** di cui all' articolo 107;
- c) l' aggiustamento di cui all' articolo 108.



### Articolo 107 - Requisito patrimoniale per il rischio operativo

- Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi **nella misura in cui non siano già coperti** nei moduli di rischio di cui all'articolo 104. Tale requisito è calibrato conformemente all'articolo 101.3
- Per quanto riguarda i **contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti**, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione.
- Per quanto riguarda le **operazioni di assicurazione e di riassicurazione diverse da quelle di cui al paragrafo 2**, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di **premi acquisiti e di riserve tecniche** detenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso **il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il 30%** del requisito patrimoniale di solvibilità di base relativo a tali operazioni di assicurazione e di riassicurazione

$$SCR_{Operational} = \min (0.3 \cdot BSCR; Op) + 0.25 \cdot Exp_{ul}$$

spese dei precedenti  
12 mesi sui contratti vita  
in cui il rischio è a carico  
degli assicurati

$$Op = \max (Op_{premiums} ; Op_{provisions} )$$

$$Op_{premiums} = 0.04 \cdot ( Earn_{life} - Earn_{life-ul} ) + 0.03 \cdot Earn_{non-life}$$

$$+ \max (0, 0.04 \cdot ( Earn_{life} - 1.2 \cdot pEarn_{life} - ( Earn_{life-ul} - 1.2 \cdot pEarn_{life-ul} ) ) )$$

$$+ \max (0, 0.03 \cdot Earn_{non-life} - 1.2 \cdot pEarn_{non-life} )$$

$$Op_{provisions} = 0.0045 \cdot \max (0, TP_{life} - TP_{life-ul} ) + 0.03 \cdot \max (0, TP_{non-life} )$$

➤ Art. 44 Gestione dei rischi (estratto)

- Le imprese di assicurazione dispongono di un sistema efficace di gestione dei rischi, che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali sono o potrebbero essere esposte e le relative interdipendenze
- Il sistema di gestione dei rischi copre quanto meno i seguenti settori:  
[...] la gestione dei rischi operativi

➤ Art. 45 ORSA: Own Risk and Solvency Assessment (estratto)

- Nell'ambito del proprio sistema di gestione dei rischi ogni impresa di assicurazione procede alla valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA)
  - Tale valutazione riguarda per lo meno: [...] **la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa interessata si discosti dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità** [...] calcolato con la formula standard o con un modello interno parziale o completo
- Terzo pilastro (*public disclosure*) dettagliato nelle misure di secondo livello: tra l'altro, informazioni quali/quantitative sul *risk profile* dell'impresa (ed anche, in particolare, sul rischio operativo)